

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 710

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, BONSIGNORE, LEONE, CURSI,  
GRIPPO, MENSURATI, BIAFORA**

*Presentata il 9 luglio 1987*

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale: obbligo delle cinture, adozione della patente di guida in attuazione della direttiva 80/1263 della CEE e controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti d'auto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di riformare alcune norme del codice della strada e di dare attuazione anche in Italia alla Direttiva CEE 80/1263 in materia di patente di guida per autoveicoli è stata già sentita nel corso della precedente legislatura. In attesa del varo del nuovo codice della strada varie proposte di legge ed un disegno di legge governativo sull'argomento erano stati approvati dalla Camera e, successivamente, dal Senato con alcuni emendamenti. La fine traumatica della IX legislatura ha comportato così la decadenza di un provvedimento giunto ormai in vista del traguardo.

Nel frattempo l'opinione pubblica italiana ha affrontato un nuovo tema concernente le patenti di guida: ci si è chiesto se non fosse il caso, data la sempre

più precoce maturità dei cittadini, di concedere anche ai sedicenni la facoltà di ottenere la patente di guida. Siamo contrari ad una tale rivoluzionaria modifica del sistema. In primo luogo non è opportuno dare a chi non ha ancora l'indipendenza economica l'occasione di gravare sui bilanci familiari con richieste di natura consumistica. In secondo luogo, nelle condizioni in cui si muovono le auto nelle grandi città, non sembra il caso di gravare la circolazione con auto guidate da persone che, nella quasi totalità, non hanno alcuna necessità di lavoro che li costringe a muoversi in auto, in terzo luogo infine un provvedimento del genere rappresenterebbe la morte pressoché certa dell'industria ciclomotoristica italiana con la disoccupazione per decine di migliaia di addetti.

L'adozione della patente europea anche in Italia è comunque occasione per una piccola riforma dell'esame di guida e per l'adozione della patente « a punti » per far sì che all'automobilista indisciplinato possa essere sospesa la patente per un certo periodo di tempo anche se non ha provocato incidenti per il solo fatto di tenere una condotta di guida costantemente giudicata pericolosa.

Altre innovazioni che con questa proposta di legge si introducono sono: l'obbligo di dotare il veicolo di cinture di sicurezza sui sedili anteriori e, naturalmente, di determinarne l'utilizzo durante il periodo di movimento del veicolo, il controllo con il « palloncino » del tasso alcolico del sangue dei conducenti in occasione di sinistri, la possibilità di effettuare controlli per stabilire se il conducente abbia guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Per evitare abusi, data l'estrema delicatezza di tali controlli, viene previsto che, a meno di esplicita autorizzazione del conducente, quest'ultimo controllo venga autorizzato dal Sostituto Procuratore di turno.

La proposta di legge consta di 11 articoli.

Con gli articoli 1 e 2 vengono stabilite le modalità relative all'obbligo delle cinture di sicurezza.

Nel terzo vengono indicati i limiti di età minimi per guidare alcuni tipi di veicoli.

Nell'articolo 4 viene introdotta in Italia la patente europea con una riorganizzazione della classificazione delle patenti.

All'articolo 5 si fa obbligo di indicare il gruppo sanguigno sulle patenti.

L'articolo 6 stabilisce quali siano i requisiti psico-fisici necessari per conseguire la patente di guida.

Con l'articolo 7 si introduce nel nostro ordinamento la « patente a punti ».

Con l'articolo 8 si determinano i « punteggi » per le varie infrazioni e con gli articoli 9 e 10 si fissano le modalità delle sospensioni e ritiro per i conducenti indisciplinati.

L'articolo 11 — infine — disciplina le modalità d'uso del « palloncino ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sulle autovetture immatricolate dopo nove mesi l'entrata in vigore della presente legge devono essere applicate le cinture di sicurezza a cura della ditta costruttrice.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno fissate le caratteristiche delle cinture stesse.

3. I proprietari delle auto immatricolate anteriormente alla data indicata nel comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo di dotare i sedili anteriori delle auto di cinture di sicurezza dalle caratteristiche conformi al decreto ministeriale di cui al secondo comma del presente articolo entro 24 mesi dalla data della sua pubblicazione.

4. Quando l'autoveicolo è in movimento gli occupanti dei sedili anteriori hanno l'obbligo di tenere allacciate le cinture.

## ART. 2.

1. Il proprietario di autovettura che circoli priva delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori dopo 24 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 è punito con la contravvenzione da lire 50 mila a lire 250 mila.

2. Il presente articolo non si applica a veicoli d'epoca in occasione di raduni o manifestazioni affini.

## ART. 3.

1. Le lettere *c)*, *d)* e *g)* del primo comma dell'articolo 79 del testo unico

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

« c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri/ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente;

g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone ».

2. La lettera b) del terzo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

« b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite di età può essere elevato, anno per anno, fino a 65 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti ».

## ART. 4.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 chilogrammi o di massa complessiva sino a 1.300 chilogrammi;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle prece-

denti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C ».

2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato dal precedente comma, è resa conforme al modello comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il comma quarto dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente ».

4. Il comma ottavo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida ».

5. Il comma sedicesimo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

#### ART. 5.

1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80-ter, inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

« ART. 80-quater. — (*Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida*). — 1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

2. Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

#### ART. 6.

1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — (*Requisiti fisici e psichici per la patente di guida*). — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti alcolizzati cronici. Se la domanda è appoggiata da un parere del medico autorizzato, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti che siano stati alcolizzati cronici in passato. Questi casi devono essere riesaminati periodicamente.

3. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope.

4. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che consumano regolarmente droghe farmaceutiche o medicinali capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere del medico autorizzato.

5. Il relativo accertamento, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato



dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

6. L'accertamento di cui al comma 5 deve risultare da certificazione di data non anteriore a due mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

7. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psicotecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida di motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al precedente comma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fintanto che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ri-

corso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del tredicesimo comma, numero 1), dell'articolo 91 ».

#### ART. 7.

1. Al titolare della patente di guida è consegnata una scheda del valore di cento punti suddivisa in venti tagliandi da cinque punti ciascuno; ogni qual volta al conducente viene contestata una infrazione alle norme della circolazione, oltre al pagamento dell'ammenda, vengono ritirati dalla scheda i tagliandi per un valore di punti di cui al successivo articolo 8.

#### ART. 8.

1. È considerata infrazione da 40 punti la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

2. Sono considerate infrazioni da 20 punti:

- a) guida contro mano in autostrada;
- b) sorpasso a destra o in curva;
- c) circolazione contro mano o sorpasso della linea continua;
- d) sorpasso all'incrocio, in corrispondenza di dossi;
- e) conversione ad U in autostrada;
- f) inosservanza del segnale di stop.

3. Sono considerate infrazioni la 10 punti:

- a) inosservanza delle norme relative alla precedenza agli incoci;
- b) velocità eccedente di oltre 15 chilometri/ora i limiti previsti;
- c) passaggio con il rosso al semaforo;
- d) circolazione sulla corsia di emergenza in autostrada;
- e) divieto di sorpasso.

4. Sono considerate infrazioni da 5 punti:

- a) sosta al centro delle carreggiate;
- b) sosta in doppia fila;
- c) sosta in prossimità di un semaforo a meno di 3 metri dall'incrocio quando l'infrazione è commessa in strade di grande traffico;
- d) inosservanza dell'obbligo delle cinture di sicurezza.

#### ART. 9.

1. Ove nel periodo di dodici mesi al titolare di una patente di guida vengano ritirati complessivamente 80 punti, la patente viene sospesa per 3 mesi.

2. Nel caso vengano ritirati 100 punti in 18 mesi la patente viene ritirata ed il titolare potrà presentare domanda di esame non prima di 6 mesi dalla data del ritiro.

3. Trascorsi 18 mesi dal ritiro degli ultimi punti senza infrazione, il titolare della patente richiederà alla prefettura competente una nuova scheda punti.

#### ART. 10.

1. Il valore dei punti da ritirare di cui all'articolo 6 è raddoppiato nel caso l'infrazione venga commessa da conducenti di:

- a) automezzo in servizio pubblico;
- b) automezzo adibito a trasporto scolastico di studenti e scolari anche se in servizio privato;
- c) automezzo di portata superiore a 3,5 tonnellate.

#### ART. 11.

1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetti l'accertamento dei reati in materia di circolazione dopo la constata-

zione di una infrazione o dopo che è avvenuto un sinistro, qualora lo ritengano opportuno possono sottoporre i conducenti alla prova del palloncino per stabilire il tasso di contenuto alcolico del sangue dei conducenti stessi.

2. Nelle medesime circostanze i predetti funzionari possono richiedere alla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione a sottoporre, con procedura di urgenza, i conducenti ad esame medico, da effettuarsi presso l'unità sanitaria locale competente, per stabilire se i conducenti siano sotto effetto di droghe o sostanze ad esse assimilabili.

3. L'autorizzazione del magistrato non è necessaria ove il conducente interessato dia il suo assenso all'esame medico.